



REGIONE DEL VENETO

Atti consiliari

CONSIGLIO REGIONALE

QUARTA LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

Progetto di legge n. 170

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa

dei Consiglieri TANZARELLA, VARNIER, CALIMANI, GALLINARO e SALZANO

**“ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE
DELLA FORESTA DEL CANSIGLIO”**

Presentata alla Presidenza del Consiglio il 31 ottobre 1986.

Annunciata in Consiglio regionale il 31 ottobre 1986.

*Trasmessa alle Commissioni Consiliari Prima, Seconda, Quarta e Sesta ed ai Consiglieri regionali
il 20 novembre 1986.*

“ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA FORESTA DEL CANSIGLIO”

RELAZIONE

CARATTERISTICHE DELL'AREA DEL CANSIGLIO

Cenni storici

Nel 923 d.c. il Cansiglio compare per la prima volta nei documenti storici in occasione della sua cessione da parte dell'Imperatore Berengario I, Re d'Italia, al Vescovo e Conte di Belluno Aimone.

Nel 1404 il Cansiglio passa, con la città di Belluno, alle dipendenze della Repubblica Serenissima di Venezia che lo proclamerà nel 1548 “Gran Bosco da reme di S. Marco”, riservandolo alla produzione di remi per le galee e di legnami per l'Arsenale.

Successivamente fa parte del Dominio Napoleonico e del Regno Lombardo-Veneto (1797—1866) quindi del Regno d'Italia che con Legge n. 823 ne formalizza l'inclusione nel patrimonio inalienabile dello Stato. In quest'epoca la superficie territoriale del Cansiglio risulta di 14.000 ettari rispetto ai 57.000 del sedicesimo secolo.

Gli attuali 6.564 ettari sono amministrati in parte dalla Regione Veneto (3.930), in parte dalla Regione Friuli Venezia-Giulia (1.554) ed in parte dallo Stato (1.086).

L'ambiente Geografico ed il Paesaggio

L'altopiano del Cansiglio sporge verso la pianura veneto-friulana fra le vallate dei fiumi Meschio e Livenza, quale appendice meridionale del gruppo del Monte Cavallo.

La parte superiore dell'altopiano ha forma di un'ampia conca priva di deflusso superficiale chiusa da dorsali oscillanti tra i 1100 e 1500 metri di quota, con due ampi varchi una verso sud ed una verso nord.

La grande cavità (catino) dell'altopiano è marcatamente divisa in tre bacini: il Piano del Cansiglio, il Piano di Cornesega ed il Piano di Valmenera.

Non è inutile sottolineare che l'interesse naturalistico del Cansiglio è conseguente proprio a questa sua configurazione geografica ed alla sua collocazione territoriale.

Il paesaggio geografico si struttura ad oriente con un'inbasamento calcareo di scogliera, altissimo sulla pianura friulana e digradante sulla grande conca interna. L'antica scogliera, ora una corona ellittica che discende, con i suoi boschi, su contrafforti e valli, nei grandi altopiani interni, si espande poi verso occidente e mezzogiorno scendendo scoscesa verso Vittorio Veneto e verso il Lago di S. Croce per poi sporgersi con andamento più dolce verso l'Alpago.

Il valore naturalistico dell'altopiano si esprime quindi in molteplici forme e solo dalla conoscenza dei tanti aspetti, spesso non attentamente valutati, può nascere lo stimolo alla valorizzazione e difesa.

Stratigrafia

Le rocce presenti evidenziano il periodo del Cretaceo e dell'Eocene, quindi del Quaternario attraverso le morene Wurmiane (Pian Serrai-Col Saler).

Le formazioni più diffuse sono quelle del complesso di scogliera, ma abbondante risulta la presenza della “Scaglia” specie nella parte occidentale dell'area. L'Eocene si esprime con prevalente facies di Flysch (marne ed arenare alternate).

Tettonica

L'altopiano di sollevamento corrisponde ad una anticlinale che, nella parte centrale, si inflette così da formare un'ampia sinclinale con asse NE—SW.

Le giaciture delle rocce sull'altopiano sono quasi ovunque sub-orizzontali.

Morfologia-Carsismo

Alla periferia del massiccio superfici sub-orizzontali testimoniano fenomeni di spianamento.

Dopo vari sollevamenti da queste superfici ha preso origine il fenomeno carsico. In particolare a spese delle superfici situate a quota 1.100 metri si sono scavate le maggiori cavità: la grande conca carsica appare così articolata nei tre bacini suddetti.

GLi stessi sono ridisegnati al loro interno da innumerevoli doline e inghiottitoi. Vale la pena di sottolineare che proprio questi inghiottitoi rivestono oggi grande interesse sia sportivo che scientifico con laboratori attrezzati nel sottosuolo.

Idrografia

Il dilagante carsismo con inghiottitoi e doline non permette il formarsi di corsi d'acqua superficiali. Il Vallone di Vallorch porta acqua solo in caso di forti precipitazioni o repentini disgeli.

La quasi totalità dell'area del Cansiglio ricade nel bacino imbrifero del Livenza, poichè le sue acque scomparse nel sottosuolo danno origine in pianura a sorgenti e tra queste la più consistente è il fiume Livenza.

Pedologia

Il calcareo sotto l'azione degli atmosferici si scioglie lasciando come residuo le proprie impurità.

Dai residui ha inizio il processo pedogenetico condizionato da tutte le componenti dell'ecosistema: tali residui sono per lo più costituiti da silicati ed argille.

Nell'orizzonte superiore humifero la reazione è subacida o acida per il facile dilavamento delle basi mentre negli orizzonti sottostanti, per l'influenza della roccia madre, si hanno valori neutri o alcalini.

I terreni più diffusi sono quelli detti "Terre brune forestali" ove il drenaggio risulta parzialmente ostacolato e favorisce l'accumulo di sostanza organica: nella Faggeta e nei consorzi misti.

Il clima

L'altopiano è abbastanza limitato in superficie ed in altimetria (il 90% dei terreni boscati ricade in una fascia altimetrica fra i 1.100 ed 1.400 metri) e potrebbe dare l'impressione di uniformità climatica.

In realtà è evidente una forte variabilità per i venti di settentrione con breve durata delle mezze stagioni intercalate da un'estate ed un inverno lunghi con temperature rispettivamente alte e basse.

Le piogge sono abbondanti e ben distribuite con due minimi: uno più marcato d'inverno e uno d'estate; si hanno poi due massimi: uno a tarda primavera ed uno più accentuato d'autunno. Il tutto diventa particolarmente favorevole alla vegetazione dei faggeti.

Fenomeno scientificamente interessante è quello della "Continentalità Termica" generato dall'andamento particolare delle temperature nello specifico ambiente di dolina.

Tale manifestazione naturale, meglio ancora dell'inversione termica che comunque ad esso si correla, è responsabile dell'ordinamento dei tipi vegetazionali caratteristici della Foresta del Cansiglio. Dove il continentalismo del fondo delle doline non è in alcun modo mitigato dai versanti caldi sovrastanti vi è l'assoluta mancanza della coltura boschiva.

Altro fenomeno causa concomitante dell'assenza del bosco nelle basure è costituito dalla formazione delle nebbie: l'umidità atmosferica è elevatissima negli ambienti di dolina.

Vegetazione, flora e fauna

I singoli fattori ecologici fin qui esaminati agiscono determinando condizioni stagionali variamente differenziate nello spazio, ben evidenti nelle diversità della vegetazione.

Sotto il profilo colturale le varie unità vegetazionali tendono ad assumere delle caratteristiche ed a mantenerle se non viene alterato il loro stato di equilibrio biologico.

Le cenosi che costituiscono la struttura portante del complesso forestale del Cansiglio sono:

- a) *Faggeto Montano: consorzio che occupa il piano montano delle Prealpi Venete nei territori direttamente influenzati dalle correnti di livellamento termico ed udico, provenienti dal vicino Adriatico. Strutturalmente è un consorzio monospecifico e monostratificato: il Faggio trovandosi nel suo optimum ecologico diventa selettivo verso le altre specie legnose, arbustive comprese. Il piano dei muschi è quasi assente e si ritira a ricoprire semplicemente le rocce emergenti e le ceppaie.*
- b) *Faggeto Subalpino: territorialmente limitato alla zona del Croseraz, unico punto ove esiste orograficamente un ambiente subalpino, esso viene a trovarsi sotto la piena influenza delle correnti umide marine e termicamente livellate. La struttura della faggeta si rompe e la continuità si conserva solo a gruppi.*
- c) *Abieti-Faggeto Montano: è il consorzio più diffuso, occupa il piano montano, fra il piano delle vette ed il fondo delle grandi doline, rifuggendo dagli ambienti di più diretta influenza delle correnti marine. L'abete bianco ed il faggio si alternano nel predominio, l'abete rosso è sempre presente ma non ha mai il sopravvento. È un consorzio pluristratificato in cui la vegetazione strutta al massimo lo spazio, la luce ed il nutrimento.*
- d) *Abietetto Montano: occupa una superficie limitata alla Val Faldina ed alla Val Piccola, in un territorio sottovento delle correnti marine e direttamente investito dalle correnti settentrionali. Il consorzio tende a diventare monospecifico e monostratificato.*
- e) *Abieti-Piceeto: climaticamente si collega al piceeto delle grandi doline, in zone di ristagno di freddo e di umidità. Prevale l'abete rosso sul bianco ed il faggio è relegato al piano arbustivo con un piano erbaceo molto sviluppato.*
- f) *Peceeto Montano: consorzio misto pluristratificato in cui predomina l'abete rosso su bianco e faggio. Occupa il piano montano superiore nell'area tra il Croseraz e la Palantina sotto vento delle correnti del mare.*
- g) *Peceeto delle doline: tipica cenosi extrazonale che orla nei punti più freddi le grandi doline (Valmenera e Cornesega). La grande massa è di origine antropica e denuncia una estrema debolezza alle avversità di ogni tipo.*
- h) *Consorzi Vegetali dei Pascoli: il loro studio è reso difficile per le diverse origini ecologiche dovute al fortissimo gradiente termico di inversione nelle doline. Rimane comunque di estremo interesse scientifico la conoscenza fitosociologica della flora che popola i pascoli del Cansiglio sia quelli interni al grande catino come anche quelli situati ai margini dell'altopiano su proprietà dei Comuni di Tambre e Farra d'Alpago. Non si può non rilevare come, in un costituendo Parco, tale risorsa, con tutto l'indotto ad essa collegato, non debba trovare una razionale valorizzazione, in armonia con le finalità di difesa e sviluppo del patrimonio più in generale.*
- i) *La fauna: richiamo di primo ordine per qualsiasi area destinata alla difesa dei valori ambientali il complesso faunistico del Cansiglio assume importanza ancora più rilevante per la varietà e la ricchezza delle specie presenti. È impossibile qui riportare con estrema cura l'universo faunistico presente, anche perchè diventerebbe la povera copia di lavori altamente specializzati che da molti anni si sono curati della fauna del Cansiglio. Tuttavia è bene ricordare per sommi capi quanto di più interessante lo studioso, l'appassionato ed il turista possono incontrare nel corso di una visita in questo ambiente. Mammiferi: la presenza del Cervo è accertata: si tratta di alcuni individui (due o tre). Il Capriolo è molto comune in seguito al fenomeno della naturale espansione degli Ungulati. Interessante è seguire nel corso dell'anno le fasi di vita di questo animale territoriale solitario nella buona stagione e in gruppi di 4-5 individui durante l'inverno. Nelle zone pianeggianti e prive di alta vegetazione è facile individuare la Lepre.*

Vi è poi lo Scoiattolo presente nelle due forme rossa e grigia. Così il Ghiro, dalle abitudini notturne e i Moscardini dalla pelliccia color marrone dorato. Sempre tra i roditori troviamo il topolino delle case e altri come arvicole e topo-ragni.

Tra i carnivori ricordiamo il Tasso, la Volpe, la Puzzola, la Martora e l'Ermellino per citare i più noti.

Uccelli: la conformazione del Cansiglio giustifica la presenza più o meno regolare di un gran numero di specie migratrici: Germano Reale ed Anitra Selvatica con le Alzavole e Marzaiole sono i degni rappresentanti.

Tra i Passeriformi ben rappresentata è la famiglia dei Turdidi che annovera il Merlo, la Cesena, la Tordella ed il Tordo Bottaccio.

Presente è il Pettiroso, il Codirosso spazzacamino, molti Frigillidi come il Cardellino, il Fanello e il Lucarino; il Fringuello e tanti altri.

Ai corvidi appartiene il Corvo Imperiale, con la Ghiandaia e la Nocciolaia. In quota troviamo il Gracchio Alpino.;

Infine ricordiamo il Nottolone e i Picchi, i Cuculi e i Columbidi, il Gallo Cedrone ed il Gallo Forcello, la Coturnice e gli Strigiformi (Gufo Reale, Allocco e Civetta). Tra i Falconidi si ricorda l'Aquila e lo Sparviere per citare i più attraenti.

Isetti: senza citazione alcuna di specie o famiglia si vuole solamente richiamare alla mente dall'ascoltatore quale immenso laboratorio entomologico può rappresentare un ecosistema così articolato come quello del Cansiglio.

Dalla foresta ai pascoli all'arcano ambiente dei pozzi carsici si può veramente pensare ad un grande laboratorio entomologico.

Rettili: l'ambiente del tormentato pianoro carsivo delle dorsali favorisce i rettili come la Vipera Aspis, la Lacerta Vivipara e Lacerta Viridis ed i pianori erbosi delle bassure accolgono sempre Anguis Fragilis, Elaphe Longissima e Natrix Natrix.

A far da padrona vi è poi la Vipera Berus.

Si ricorda infine il lunghissimo Coluber Viridiflavus Carbonarius.

Un dignitoso richiamo meriterebbero poi gli Anfibi e la Microfauna che nel ricchissimo Ecosistema dell'altopiano costituiscono pur sempre una componente di primaria importanza biologica.

La perimetrazione del Parco

Le molteplici espressioni del descritto paesaggio tipico dell'altopiano coperto dalla Foresta si arricchiscono poi di altre due dimensioni: la catena montuosa che dal gruppo del Cavallo, comprendono il Crep Nudo ed il Col Nudo, giunge fino al monte Dolada; ed il Lago di S. Croce.

Nell'affrontare questa tematica diventa indispensabile puntualizzare quanto segue:

- la parte del Cansiglio amministrata dalla Regione Veneto forma una Unità Biologica Omogenea con la parte amministrata dalla Regione Friuli Venezia-Giulia e quella amministrata dallo Stato;
- allo stesso modo questo complesso trova il suo naturale completamento e continuità nella citata catena montuosa che si snoda verso Nord;
- sul lato Ovest-Nordovest le ripide pendici dell'altopiano, coperte di fitta vegetazione arborea, si immergono, con un salto di quasi 900 metri, nelle pescose acque del Lago di S. Croce per un fronte di circa tre Km;
- lungo il confine di Regione della suddetta catena montuosa che racchiude la Conca Alpagota a Nord-Norddest senza soluzione di continuità troviamo una tra le più importanti Riserve Naturali della Regione Friuli Venezia—Giulia: la Riserva Naturale Orientata del Prescudin;
- le cenosi forestali situate ai piedi della catena come anche le altre componenti dell'ecosistema non si discostano granchè da quanto descritto più particolarmente per l'altopiano del Cansiglio;
- non ultima per importanza va sollevata la facies storica della questione: se un tempo le dimensioni del Cansiglio contavano sette volte tanto l'attuale espansione non vi è dubbio che vi era compreso sia il Lago di S. Croce come anche i pascoli, i boschi della parte settentrionale dell'area, la sua catena montuosa che scende verticale nelle vallate della Riserva del Prescudin.

Le semplici considerazioni che qui sono state esposte servono a sostenere la tesi della espansione del perimetro di Parco.

Da parecchio tempo infatti sia gli studiosi esperti del Consiglio sia gli innumerevoli appassionati portano avanti nelle più disparate occasioni la questione della omogeneità ambientale.

Emerge con forza l'insanata contraddizione che ad un ambiente caratterizzato dalla quasi totale assenza di interruzioni (intese quali soluzioni di continuità biologiche) corrisponda ancora, per responsabilità dell'uomo, una pluralità di gestioni (statali, regionali e comunali).

L'occasione storica offerta dalla creazione di un Parco non deve essere sprecata per il raggiungimento di quell'obiettivo che sottende alla, qui richiamata, cultura naturalistica.

LA LEGGE ISTITUTIVA DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL CANSIGLIO

I presupposti di base.

Preliminare, rispetto alla definizione di una legge istitutiva di un parco naturale regionale, è la riflessione su ciò che si intende per parco, sulla sua natura, sul suo carattere, sulle sue finalità inquadrato nel più complesso sistema di finalità che la Regione deve porsi. Questa riflessione è necessaria non solo a causa dell'evoluzione che ha avuto - in Italia e nel mondo - la nozione di parco naturale, ma anche per il ben più ampio interesse che, rispetto a pochi anni fa, oggi da ogni parte si rivela (o si dichiara) nei confronti dei problemi dell'ambiente: problemi al cui interno la questione (o lo strumento) del parco naturale evidentemente si colloca.

Il primo aspetto che merita di essere sottolineato è appunto il seguente. Mentre fino a non molti anni fa il parco naturale era un "zona protetta", selezionata rispetto al resto del territorio e segregata da esso in virtù delle sue particolari ed eccezionali caratteristiche, oggi il parco naturale non può non essere visto e istituito se non come una parte, certo rilevante e significativa, di un sistema di qualità ambientali presenti nell'insieme del territorio, e che nel loro insieme pretendono di essere, a un tempo, protette e valorizzate. Il parco, quindi, non come una oasi protetta e chiusa in un deserto di territorio privo di qualità, ma come un elemento di un sistema ambientale costituito dall'intero territorio.

Se la ragione della distinzione del parco non è nella separazione di un'area sostanzialmente e radicalmente diversa dalle altre, occorre allora domandarsi in che cosa essa risieda: perchè, in altri termini, abbia senso parlare di parco. La ragione del parco risiede (questo è il secondo aspetto che merita di essere sottolineato) nel fatto che le qualità ambientali presenti in determinate parti del territorio hanno tali caratteristiche di concentrazione di valori ambientali, di rarità delle associazioni in esse presenti, di delicatezza degli equilibri da esse rappresentati, che è necessaria, su quella parte del territorio, una azione continua e costante volta soprattutto a tre obiettivi altrimenti non raggiungibili: la vigilanza particolarmente qualificata necessaria per evitare degradazioni e manomissioni; la realizzazione delle opere e degli interventi necessari per garantire la manutenzione e l'evoluzione di quell'ambiente; la promozione delle attività necessarie per studiare, conoscere, utilizzare i valori in esso presenti. Il parco, in altri termini, deve essere oggi considerato e istituito come quell'insieme di azioni e strumenti volti, nel loro complesso, ad assicurare la tutela, il governo e la fruizione di qualità che, se sono in qualche misura presenti su tutto il territorio, sono in alcune parti di esso così dense, rare e delicate da richiedere una particolare forma di intervento.

Da queste premesse nascono alcune conseguenze pratiche e operative che costituiscono i cardini della proposta di legge istitutiva.

La pianificazione del parco non è separata dall'insieme del processo di pianificazione, ma ne è un momento "specializzato". La separazione del piano del parco (e la sua stessa definizione di "piano ambientale") aveva un senso quando la pianificazione territoriale e urbanistica attribuiva un peso scarso o marginale all'ambiente. Non ha più senso oggi, perchè è ormai prevalente la convinzione che le qualità dell'ambiente (la loro tutela e valorizzazione) costituiscono elemento e attenzione centrali della pianificazione.

In un procedimento di pianificazione corretto, il piano del parco dovrebbe essere la conseguenza attuativa di un processo di pianificazione volto prima a classificare le varie parti del territorio in relazione alle qualità ambientali e alle politiche da porre in atto per tutelarle e valorizzarle, poi a identificare tra queste quelle che meritano quella particolare forma di intervento che è il parco, poi infine a formare il piano del parco.

Poichè oggi un simile processo di pianificazione è solo avviato, e poichè non è opportuno attendere, per realizzare i parchi, che esso sia giunto a completa definizione, si tratta evidentemente di partire dallo specifico, cioè dal piano del parco. È necessario però tener conto che la connessione tra i procedimenti e gli istituti della pianificazione generale e quelli della pianificazione dei parchi deve essere in ogni modo assicurata.

Se la finalità dell'istituzione di un parco è la tutela e valorizzazione di porzioni, particolarmente significative, del sistema ambientale, la perimetrazione dei singoli parchi non è certo una operazione che possa compiersi meccanicamente, quasi isolando questo o quel "monumento naturale" (o questo o quel relitto di un ipotizzato paesaggio primigenio) da ogni suo contesto. Le leggi istitutive in prima approssimazione, i piani del parco in modo più documentato e preciso, devono proporsi di individuare, e perimetrare, complessi di aree i quali, almeno tendenzialmente, rispondano a un duplice requisito.

Da un lato, essi devono comprendere al loro interno tutti quegli elementi (più o meno "naturali" e più o meno "antropizzati") che nel loro insieme testimoniano quel particolare intreccio tra natura e lavoro dell'uomo che il parco si propone di tutelare: interi ecosistemi dunque, e non arcipelaghi di biotopi. Dall'altro lato, essi devono ugualmente racchiudere non solo le aree che costituiscono più direttamente la ragione della istituzione del parco, e che sono perciò sottoposte a un regime di "riserva naturale", ma anche quelle nelle quali deve essere conservato, o ricostituito, un equilibrato rapporto tra lavoro e natura, e quelle - anche profondamente trasformate, e antropizzate o antropizzabili in modo più o meno intensivo - le cui ulteriori trasformazioni potrebbero compromettere, se non correttamente orientate, l'equilibrio delle altre aree del parco.

Proporsi di istituire parchi "vasti" (comprendenti cioè aree "naturalistiche" e aree antropizzate in misura più o meno massiccia e intensiva) accentua il problema dell'impatto sociale dell'istituzione del parco. E' noto che nell'opinione corrente il termine "parco" tende a coincidere col termine "vincolo": benchè oggi il significato del parco sia ben lontano (già lo si è accennato) da quello di un mero vincolo passivo, tuttavia nella comune consapevolezza il parco è visto essenzialmente come impedimento, ostacolo, chiusura, espropriazione.

Da ciò consegue che è necessario non solo accentuare gli elementi positivi dell'istituzione del parco, gli incentivi allo sviluppo che da esso possono derivare, le sue ricadute economiche dirette e indirette, ma anche anticiparne al massimo le attività promozionali. Da questo punto di vista, un periodo particolarmente delicato è quello che intercorre tra l'individuazione e prima perimetrazione del parco (momento dal quale decorrono le misure di salvaguardia sull'area individuata) e l'entrata in vigore del piano del parco e degli organi di gestione (momento a partire dal quale "normalmente" iniziano le azioni positive). L'articolazione della salvaguardia in relazione alle specifiche caratteristiche delle diverse aree comprese nel parco, la formazione di un organismo di promozione dotato di finanziamenti e l'individuazione di concrete iniziative attuabili già all'indomani della legge istitutiva possono essere strumenti utili per far "vivere" il parco prima ancora della piena formalizzazione dei suoi strumenti.

Si è detto che la ragione essenziale dell'istituzione di un parco è l'opportunità che le aree particolarmente caratterizzate dal punto di vista delle qualità naturalistiche siano l'oggetto di un'azione specializzata di governo.

Un'azione che deve esercitare compiti di acquisizione patrimoniale, di progettazione esecutiva e di conduzione di specifici interventi di recupero ambientale, di sorveglianza scientifica dell'evoluzione dei biotopi, di orientamento delle attività produttive, di organizzazione e promozione delle attività ricreative, didattiche e scientifiche, di vigilanza sulle attività e trasformazioni nell'area del parco, di definizione e gestione degli incentivi e delle agevolazioni e così via.

Si deve quindi individuare nell'Ente parco un organismo direttamente finalizzato alla gestione. Un organismo quindi, dotato insieme di elevata qualificazione scientifica e di notevoli capacità di efficienza. Agli organi di indirizzo politico-amministrativo e di rappresentanza istituzionale, formati sulla base della emanazione degli Enti locali compresi nell'area del parco, devono affiancarsi perciò organi capaci di assicurare efficace attuazione degli indirizzi programmatici assunti, e rigorosa attenzione scientifica alle azioni di manutenzione e trasformazione posti in essere.

I contenuti essenziali della legge.

La Legge quadro regionale per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali (legge regionale 16 agosto 1984 n. 40) risponde solo in parte alle condizioni esposte ai precedenti paragrafi. Essa sembra costruita tenendo conto essenzialmente, se non esclusivamente, di parchi coincidenti con le aree più selvagge e remote, dove l'antropizzazione è minima, o addirittura assente. Da ciò consegue che il parco è visto come una struttura "semplice" (dove semmai la complessità è solo quella relativa alla struttura naturalistica), che le norme di salvaguardia da applicare a partire dall'approvazione dell'elenco dei parchi sono generali e generiche, che c'è una scarsa attenzione alle azioni di avvio e promozione del parco, e che infine il piano del parco è visto come "piano ambientale" (con attenzione quasi esclusiva agli aspetti naturalistici) e la formazione ne è affidata al consorzio di gestione del parco.

Si è deciso peraltro di non modificare in termini generali la legge regionale 16 agosto 1984 n. 40, ma di introdurre con le singole leggi istitutive sia le specificazioni che le modificazioni ritenute indispensabili. E difatti, il primo articolo della legge qui illustrata prescrive che gli articoli della legge stessa prevalgono sulle disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984 n. 40, se con esse in contrasto.

La prima scelta che si è compiuta è stata di distinguere - nella stessa articolazione della legge - il momento della pianificazione da quello della gestione, di ricondurre il primo all'orditura complessiva del meccanismo istituzionale e procedimentale della pianificazione, e di esaltare invece, nel momento della gestione, l'operatività e l'efficacia.

A chi affidare la formazione del piano? Come è noto, gli Enti che, nel Veneto, hanno competenza in materia di pianificazione sono la Regione, la Provincia, il Comune. In particolare, la recente attribuzione di competenze nella suddetta materia alle province ha concluso, con la scelta di questo istituto, il pluridecennale dibattito, culturale e politico, sull'"Ente intermedio", nel quadro di un orientamento nazionale che ha teso a superare l'originaria proposta del Comprensorio, sia per motivi d'ordine costituzionale sia per la sostanziale inefficacia che hanno dimostrato gli organi elettivi di secondo grado quando sono stati loro attribuiti compiti di carattere generale.

La stragrande maggioranza dei parchi ipotizzati o ipotizzabili nel Veneto (e non solo nel Veneto) ricade nel territorio di più comuni. È parso allora opportuno individuare come criterio qualificante sul piano normativo e progettuale il sistema Veneto dei parchi naturali, nella Provincia l'istituto in capo al quale attribuire la responsabilità della redazione e adozione del piano.

Le procedure di formazione del piano sono quelle previste dalla legge regionale 25 giugno 1985 n. 61 per il piano territoriale provinciale.

Rispetto ad esse si è introdotta una sola significativa integrazione. Si è previsto infatti che, in aggiunta alle forme di partecipazione già previste dalla legge suddetta, i Comuni il cui territorio è compreso nel parco e l'Ente di gestione del parco debbono essere consultate dalla Provincia sia all'atto dell'impostazione del piano sia in altre fasi del lavoro prima della sua adozione. È apparsa necessaria una stringente partecipazione dei comuni, a causa del carattere più dettagliato del piano ambientale rispetto al PTP, e dell'Ente parco, perchè è necessario che nella redazione del piano si tenga massimo conto delle esigenze della sua gestione.

Nello stesso tempo si è ritenuto utile introdurre alcune eccezioni a questo criterio di ordine generale per ragioni che, senza contraddirne la fondatezza e la validità, rispondano a motivazioni di efficienza procedurale relativamente al concreto obiettivo di rendere ciascuna area parco dotata dell'insieme degli strumenti di programmazione previsti (Piano del parco) nel minor tempo possibile, evitando ogni complicazione laddove si presentino realtà territoriali e pluralità di soggetti istituzionali, ivi insistenti, le cui relazioni, rispetto alle funzioni di cui sono titolari, si configurano oggettivamente complesse.

Il parco del Cansiglio rientra in queste eccezioni, come ragionevolmente si può dedurre dal fatto che il suo territorio comprende comuni appartenenti a 2 circoscrizioni provinciali distinte, quali quelle di Belluno e Treviso. Ritenuta non opportuna la possibilità di investire direttamente la Regione, affidare a una delle due Province il compito di redazione del piano del parco, avrebbe significato, in ogni caso, garantire procedure di raccordo, di pareri obbligatori, di consultazioni fra i due Enti provinciali e i comuni rispettivamente appartenenti ai territori in questione, tali da non consentire in tempi sufficientemente brevi l'adozione dello strumento di pianificazione fondante la vita e l'attività del parco.

È sembrato quindi opportuno unificare in capo all'Ente parco le funzioni di pianificazione e gestione attiva, garantendo nel contempo una più larga base di rappresentanza nell'assemblea dello stesso, degli Enti locali territorialmente interessati.

L'esigenza di definire misure di salvaguardia articolate è stata soddisfatta individuando, nella stessa legge istitutiva e nella planimetria che ne forma parte integrante, le aree appartenenti ai tre essenziali tipi di regimi (che comprendono e riordinano tutte le ipotizzabili "zone" in una logica funzionale alla gestione) in relazione alle quali viene articolato il territorio del parco. Salva la possibilità, con il piano del parco, di definire in modo diretto l'appartenenza delle singole aree ai differenti regimi fondamentali, e di articularli anche ampiamente al suo interno, è apparso che la fondamentale ripartizione del piano debba avvenire in relazione ai tre fondamentali tipi di obiettivi, cui corrispondono appunto diversi regimi di protezione e valorizzazione: la riserva naturale, la produzione protetta, la urbanizzazione controllata. Anche nella fase che intercorre tra l'approvazione della legge e la adozione (o l'approvazione) del piano ambientale, è in relazione a questi tre tipi di obiettivi, e di regimi, che si propone di calibrare le misure di salvaguardia.

Vengono attribuite al regime di riserva naturale le aree di più spiccato interesse naturalistico, essenziali per il raggiungimento delle finalità del parco: i biotopi in assenza dei quali il parco non verrebbe istituito. All'interno di queste aree si individuano quelle nelle quali l'esigenza della protezione è massima, e gli interventi sono volti a sorvegliare e garantire che abbia libero corso l'evoluzione spontanea della natura (riserva integrale), oppure a provocare, con adeguati interventi di progettazione ambientale, o recupero ambientale, la ricostituzione degli equilibri naturali propri dell'ambiente (riserva orientata). Nelle aree assoggettate a tale regime l'autorità dell'Ente parco è ovviamente massima; in esse il Presidente e il Direttore dell'Ente assumono competenze e poteri penetranti e ampi non solo in termini di intervento attivo, ma anche in materia di espropriazioni e di vigilanza: beninteso, nei limiti fissati dal piano del parco e dal suo programma d'attuazione.

Al regime di produzione protetta vengono attribuite invece le aree sulle quali i valori naturalistici e ambientali sono strutturalmente connessi a determinate forme colturali di produzione nel settore primario (agricoltura, pastorizia, silvicoltura, pesca, itticultura ecc.). Oltre a costituire l'invaso di protezione delle aree a regime di riserva naturale, quelle a regime di produzione protetta sono quelle nelle quali la finalità dell'azione dell'Ente parco, e la ragione della loro inclusione nel parco, consistono nel proteggere le attività economiche presenti, dove queste si svolgono pienamente in forme ritenute corrette di equilibrio tra lavoro e natura, e nell'orientarne la riconversione, o nel favorirne il ripristino, là dove le loro forme siano in contrasto con livelli soddisfacenti di quell'equilibrio. Nelle aree assoggettate a tale regime l'azione dell'Ente parco si esplica prevalentemente in interventi di regolamentazione delle attività e di agevolazione, tecnica e finanziaria, delle riconversioni o dei ripristini ritenuti necessari dal piano del parco.

Al regime di urbanizzazione controllata vengono attribuite le aree che sono già state pesantemente trasformate, dove sono già collocati insediamenti (aree edificate o urbanizzate) o che sono urbanizzabili per le esigenze del parco ("zone di penetrazione"). Si tratta di aree che meritano di essere incluse nel perimetro del parco o perchè concorrono a formare l'unità di un ecosistema, oppure perchè su di esse è comunque necessaria un'azione di vigilanza per evitare che le loro ulteriori trasformazioni siano tali da compromettere l'assetto naturalistico delle altre aree del parco. Su tali aree l'Ente parco svolge, generalmente, un'azione limitata all'espressione di pareri obbligatori e vincolanti sugli strumenti urbanistici, esclusivamente finalizzata ad evitare conseguenze negative sull'ambiente per effetto delle trasformazioni previste.

Il piano deve essere basato su un'adeguata base conoscitiva (sistematicamente aggiornata in caso di varianti) e deve contenere tutte le scelte, territoriali e regolamentari, necessarie per la definizione operativa dell'assetto territoriale, della disciplina delle trasformazioni fisiche e delle attività, degli interventi da operare, dei vincoli e delle agevolazioni necessari per raggiungere le finalità del parco.

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico del piano, non si richiede nè si suggerisce una rigida zonizzazione, ma si prescrive invece l'individuazione - per ogni unità di spazio - di quello, tra i regimi fondamentali indicati nel precedente paragrafo (riserva naturale, produzione protetta, urbanizzazione controllata), cui essa deve essere attribuita, nonchè evidentemente la definizione delle diverse articolazioni che per ciascuno dei regimi fondamentali è opportuno prevedere, in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio e delle azioni promovibili.

Così, ad esempio, tra le aree a regime di riserva naturale il piano distinguerà quelle nelle quali la natura deve essere lasciata alla sua spontanea evoluzione (r.n. integrale), da quelle nelle quali accorti interventi devono condurre alla protezione di determinati elementi dell'ambiente oppure a un'evoluzione diversa da quella che è avvenuta nel passato più o meno recente, per guidare la natura verso la formazione o riformazione di determinati biotopi (r.n. orientata), e quelle sulle quali l'equilibrio naturale deve essere tutelato anche in relazione ad attività umane (r.n. generale). Così, ancora, le aree a regime di produzione protetta potranno essere articolate a seconda del tipo di coltura che in esse si vuole favorire e conservare (silvicoltura, pastorizia, agricoltura dei diversi tipi, pesca vagantiva, itticultura ecc.). Così, infine, le aree a regime di urbanizzazione controllata potranno essere classificate in relazione alla specifica gamma di utilizzazioni che per essa è ammissibile compatibilmente con le esigenze della protezione delle parti più "integre" del parco, o in relazione ai provvedimenti necessari per evitare impatti non desiderati, o ancora in relazione ai nessi funzionali con la gestione del parco.

L'Ente è lo strumento fondamentale per la gestione del parco. La competenza ed efficienza dei suoi organi sono essenziali se si vuole che il parco non si riduca a un insieme di vincoli, ma assuma caratteri di vera e propria azienda specialistica capace di tutelare attivamente la natura, di promuovere uno sviluppo economico orientato, di organizzare una fruizione del parco compatibile con le qualità in esso presenti. Accanto ai tradizionali istituti deliberativi di direzione politica e amministrativa, emanazione dei poteri degli Enti locali, cui sono attribuiti i compiti d'indirizzo e programmazione, accanto insomma all'Assemblea e ai suoi organi (il Presidente, il Vicepresidente, il Comitato direttivo), assumono perciò particolare rilevanza due altri istituti: il Direttore e il Comitato tecnico-scientifico.

Il Direttore è responsabile, anche personalmente, dell'esecuzione dei piani, programmi e regolamenti deliberati dall'Assemblea. Nell'ambito di questi, gli devono essere attribuite competenze, poteri e mezzi che gli consentano di intervenire con efficacia e tempestività in tutte le situazioni che lo richiedono: sotto gli aspetti sia dell'intervento operativo, sia delle attività di promozione, sia infine dell'attività di vigilanza ed eventuale repressione almeno nelle aree attribuite a regime di riserva naturale. Ovviamente deve essere notevole non solo la sua capacità di assolvere i suddetti compiti istituzionali ma anche la sua preparazione specifica in relazione agli aspetti scientifici della gestione del parco. L'accuratezza e la trasparenza della selezione (che si propone avvenga mediante concorso pubblico) e l'adeguato livello della retribuzione sono due condizioni essenziali per ottenere una siffatta direzione dei parchi.

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo specialistico di consulenza obbligatoria dell'Assemblea e dei suoi organi, nonché degli Enti pubblici che vogliano ricorrervi.

Le proposte per la sua formazione sono avanzate dalle istituzioni culturali, dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche, dalle organizzazioni economiche, ma è alla Regione che è attribuito il compito di garantire un corretto equilibrio tra le diverse componenti specialistiche.

Un problema sul quale da tempo si discute è quello del modo in cui devono rapportarsi al parco (alle sue problematiche e ai suoi istituti) le associazioni protezionistiche e le organizzazioni economiche. Due tesi vengono sostenute. Secondo l'una, le associazioni e organizzazioni dovrebbero partecipare e controllare nella misura più incisiva e diretta, entrando perciò a pieno titolo negli organi deliberativi (in particolare nell'Assemblea). Secondo l'altra, esse dovrebbero partecipare e controllare ma dialetticamente, senza essere investite in una compartecipazione diretta alla gestione.

Sembra opportuno accogliere questa seconda tesi, non tanto per ragioni legate al ruolo delle associazioni e organizzazioni (perché è chiaro che sono esse a dover scegliere se il rischio di essere corresponsabilizzate istituzionalmente nella gestione amministrativa è compensato dalla incidenza che in tal modo avrebbero), ma per una ragione istituzionale e una funzionale. La prima discende dal fatto che l'Ente parco è disegnato con emanazione diretta degli Enti locali, e sembrerebbe contraddittorio con questa impostazione dare un carattere misto (o spurio) ai suoi organi deliberativi. La seconda deriva dalla considerazione che inserire negli organi deliberativi presenze spesso in conflitto tra loro (perché espressioni di interessi diversi) condurrebbe facilmente a rallentare il procedimento di formazione delle decisioni e a ridurre l'efficienza dell'Ente: requisito che, come si è detto, si ritiene fondamentale.

Associazioni naturalistiche e organizzazioni economiche sono perciò presenti nella struttura dell'Ente parco, ma non negli organi deliberativi. Sono presenti nel Comitato tecnico scientifico, nel quale propongono una parte degli esperti che lo compongono. E sono presenti, direttamente, nella Consulta del parco: luogo, questo, nel quale è possibile in primo luogo ottenere tempestivamente le informazioni e i documenti necessari per svolgere un'azione di critica e stimolo interna ed esterna all'Ente, e in secondo luogo dibattere ed esprimere pareri agli organi deliberativi, condizionandone in tal modo le decisioni. Ove peraltro, nella discussione della presente legge, emergesse una unanime volontà di una più diretta presenza delle associazioni suddette negli organi amministrativi del parco, la questione potrebbe essere valutata individuando le formule che consentano di garantire comunque la necessaria efficienza di gestione.

Perchè una politica della tutela e valorizzazione delle risorse naturali effettivamente si realizzi, e perchè quindi i parchi regionali non restino cartacee proclamazioni di intenti nè si riducano a "misure temporanee di salvaguardia", è necessario un consistente impegno finanziario.

Il "fondo" essenziale deve evidentemente essere costituito dalla Regione. Esso però deve essere integrato in termini di dotazioni, e speso - nelle sue poste iniziali - già all'indomani dell'istituzione legislativa del parco.

Per quanto riguarda il primo punto, è necessario che agli stanziamenti regionali si aggiungano stanziamenti disposti dagli Enti locali responsabili della gestione dell'Ente (oltre che da cespiti diretti derivanti dalle attività del parco); ma è anche opportuno che alle dotazioni di bilancio si aggiungano risorse finanziarie diverse. A questo proposito si propone che agli Enti locali compresi nel parco e agli operatori che in esso agiscano (oltre che, ovviamente, all'Ente parco) sia riservata la priorità nella assegnazione dei finanziamenti erogati dalla Regione, con i provvedimenti di settore, per la realizzazione di interventi in qualche modo connessi con le finalità del parco e coerenti con i suoi piani e programmi.

Per quanto riguarda il secondo punto, è necessario fare in modo che il parco "viva" subito, non solo con la propaganda delle parole ma con le iniziative concrete che si manifestino (e che manifestano la realtà del piano) ancor prima che si siano concluse le trafale burocratiche e tecniche dell'entrata in funzione dell'Ente parco, e della sua struttura, e della formazione del piano del parco. E' appunto per questo motivo che si propone la costituzione, ope legis, di un comitato promotore per ogni parco. Un comitato che, a differenza dell'Assemblea, può operare subito perchè i suoi membri sono individuati nella legge e non devono essere eletti dai rispettivi Consigli; che può spendere parte dei finanziamenti previsti; che può avviare, anche mediante la stipula di convenzioni, attività promozionali (acquisizione o restauro di unità edilizie inutilizzate nelle quali organizzare la sede o le "porte" del parco), attività promozionali, didattiche, culturali, anche avvalendosi delle istituzioni pubbliche (i Provveditorati alle scuole, i Comuni, i Musei di scienze naturali, la RAI, le Università ecc.) e della ricca rete di associazioni naturalistiche, protezionistiche e culturali presenti nel Veneto.

L'articolazione della legge.

Le norme generali cui è dedicato il primo Titolo della legge (articoli 1-4) istituiscono il parco, indicando i Comuni in esso compresi, stabiliscono l'ambito territoriale delimitato nella planimetria allegata e modificabile in sede di approvazione del piano del parco, individuano le finalità ed elencano gli strumenti di attuazione, specificati nei titoli successivi.

Il secondo Titolo (articoli 5-17) concerne gli strumenti di pianificazione, programmazione, progettazione precisandone contenuti, procedimenti e indirizzi. Il contenuto del piano del parco, pur tenendo conto di quelli tipici degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, è ovviamente particolarmente calibrato in relazione alle specifiche finalità del parco. Il procedimento di formazione, per le ragioni già esposte, è analogo a quello previsto dalla legge regionale 25 giugno 1985 n. 61 per il piano territoriale provinciale, mentre particolare attenzione si è posta alla definizione dell'efficacia del piano nei confronti sia degli strumenti comunali che dei piani e programmi, generali e di settore, sovraordinati.

Gli articoli dall'8 all'11 definiscono i criteri di classificazione delle aree protette, nei termini precedentemente indicati. Vale la pena di rilevare che gli articoli suddetti oltre a costituire indirizzi per la redazione del piano del parco, definiscono anche le misure di salvaguardia da rispettare dalla data di entrata in vigore della legge fino alla adozione del piano del parco.

Gli articoli dal 12 al 15 definiscono contenuti e modalità di formazione del programma pluriennale di attuazione, del regolamento delle attività nell'ambito del parco, dei progetti attuativi, del programma di sviluppo e dei contratti di gestione: strumenti, questi ultimi, finalizzati a stimolare le attività economiche coerenti con le finalità del parco.

Infine, gli articoli 16 e 17 definiscono gli indirizzi per l'attività venatoria e per quella edilizia.

Agli strumenti di gestione è dedicato il terzo Titolo (articoli 18-27). I criteri generali sono già stati illustrati.

Vale la pena qui di richiamare l'attenzione sul rilievo attribuito alla figura del Direttore, il quale, nell'ambito delle decisioni dell'Assemblea e degli indirizzi del Presidente è il responsabile tecnico-amministrativo della gestione del parco, e sul ruolo di grande rilevanza che può svolgere il comitato promotore per il decollo immediato del parco, con una serie di attività promozionali, fin dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Il quarto Titolo (articoli 28-33) infine, disciplina le norme finanziarie e finali. Va qui rilevato che, per quanto riguarda il finanziamento, esso è stato proposto tenendo conto, realisticamente, delle capacità di spesa del bilancio regionale, nell'ambito di una manovra complessiva finalizzata a istituire, insieme a quello di cui alla presente legge, anche altri 11 parchi nella regione del Veneto.

Stabilendo infine la riserva delle priorità nell'assegnazione dei finanziamenti ordinari erogati dalla Regione a favore dei Comuni, dell'Ente parco e dei privati, e definendo precisi poteri sostitutivi nel caso di inadempimenti per la formazione del piano o per la costituzione degli organi dell'Ente, si è voluto esprimere in precise disposizioni legislative la volontà di tradurre tempestivamente e con il massimo concorso delle risorse disponibili l'idea del parco in concreti interventi operativi.

**ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE
DELLA FORESTA DEL CANSIGLIO"**

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 Istituzione del Parco
- Art. 2 Ambito territoriale del Parco
- Art. 3 Finalità del Parco
- Art. 4 Strumenti di attuazione del Parco

TITOLO II STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

- Art. 5 Contenuto del piano del Parco
- Art. 6 Procedimento di formazione ed efficacia del piano del Parco
- Art. 7 Varianti al piano del Parco
- Art. 8 Classificazione delle aree protette
- Art. 9 Regime di riserva naturale
- Art. 10 Regime di produzione protetta
- Art. 11 Regime di urbanizzazione controllata
- Art. 12 Programma pluriennale di attuazione
- Art. 13 Regolamento
- Art. 14 Progetti attuativi
- Art. 15 Programma di sviluppo
- Art. 16 Attività venatoria e piscatoria
- Art. 17 Attività edilizia

TITOLO III STRUMENTI DI GESTIONE

- Art. 18 Ente di gestione del Parco
- Art. 19 Assemblea
- Art. 20 Organi dell'Assemblea
- Art. 21 Direttore
- Art. 22 Comitato tecnico-scientifico
- Art. 23 Comitato promotore
- Art. 24 Consulta
- Art. 25 Statuto
- Art. 26 Espropriazioni
- Art. 27 Personale

TITOLO IV NORME FINANZIARIE E FINALI

- Art. 28 Norme finanziarie
- Art. 29 Variazioni di bilancio
- Art. 30 Priorità nei finanziamenti regionali
- Art. 31 Sanzioni
- Art. 32 Poteri sostitutivi
- Art. 33 Norma finale

TITOLO I
NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 1 — Istituzione del parco.

È istituito, ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984 n. 40, il “Parco naturale della Foresta del Cansiglio”, secondo le disposizioni dei successivi articoli i quali, ove in contrasto, prevalgono su quelli della legge sopra citata.

Esso comprende, in tutto o in parte, il territorio dei seguenti Comuni: Chies d’Alpago, Farra d’Alpago, Fregona, Tambre e Pieve d’Alpago.

Art. 2 — Ambito territoriale del parco.

Il parco comprende il territorio delimitato sulla planimetria in scala 1:25000 allegata alla presente legge di cui costituisce parte integrante.

Il perimetro del parco può essere motivatamente modificato, ed è comunque precisato in una planimetria in scala 1:5000, in sede di approvazione del piano del parco.

Al fine di far assumere al parco una dimensione interregionale la Regione Veneto promuoverà apposite intese con la Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia. A tal fine la Giunta regionale del Veneto è tenuta ad informare periodicamente la Commissione consiliare competente e ad acquisire dalla stessa il parere sulla ipotesi di istituzione del parco interregionale.

Art. 3 — Finalità del parco.

Finalità del parco sono le seguenti:

- a) la tutela dei valori ambientali della Foresta del Cansiglio;
- b) la promozione della ricerca scientifica e delle attività didattiche e dello sviluppo della cultura naturalistiche;
- c) la gestione silvo-colturale ottimale della Foresta;
- d) la promozione del turismo ricreativo ed educativo in forme compatibili con la conservazione dell’ambiente naturale;
- e) la creazione di migliori condizioni socio-economiche delle comunità interessate, con particolare riferimento alla valorizzazione del loro patrimonio storico culturale;
- f) la tutela e la promozione di attività agricole, silvicole e zootecniche consone all’ambiente anche mediante la pubblica gestione di attività di ricerca e di sperimentazione.

Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite promuovendo la più ampia partecipazione delle popolazioni interessate.

Art. 4 — Strumenti di attuazione del parco.

Sono strumenti di attuazione del parco:

- a) il piano del parco;
- b) i programmi pluriennali d’attuazione delle opere e delle acquisizioni;
- c) i programmi di sviluppo e quelli volti alla promozione e regolamentazione delle attività;
- d) i progetti di attuazione;
- e) l’Ente per la gestione del parco.

TITOLO II
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 5 — Contenuto del piano del parco.

Il piano del parco, di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984 n. 40 determina:

- a) le eventuali modifiche al perimetro del parco, di cui al precedente articolo 2;
- b) l'attribuzione delle diverse parti del parco ai differenti regimi secondo la classificazione di cui al successivi articoli 8, 9, 10, 11, anche con motivate modifiche dei perimetri indicati nei predetti articoli;
- c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti pubblici e privati singoli o associati in cooperative, consorzi e altre forme, abilitati ad effettuarli;
- d) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni, o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del parco, devono essere acquisite, nonché i modi dell'acquisizione;
- e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco, nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite, con particolare riferimento alle costruzioni edilizie, alle opere di urbanizzazione, alle attrezzature e infrastrutture per la circolazione;
- f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del parco;
- g) le attività produttive agricole, silvo-pastorali compatibili con le finalità del parco;
- h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco e le norme principali per la loro regolamentazione;
- i) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate;
- l) i criteri e i parametri per la valutazione di impatto ambientale degli interventi da compiersi nell'area del parco;
- m) i rapporti e le iniziative da proporre per le aree contermini al parco, al fine di coordinare gli obiettivi di protezione ambientale e di valorizzazione.

Il piano del parco è costituito da:

- a) una serie di analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle presistenze storiche, alle attività e a quanto altro ritenuto necessario per la più completa conoscenza dell'area;
- b) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del parco, del contenuto delle scelte compiute;
- c) una o più rappresentazioni grafiche, atte a definire sul territorio le scelte di cui ai precedenti commi primo, secondo e terzo;
- d) le norme di attuazione concernenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili, di cui al precedente primo comma;
- e) il programma finanziario di massima, e l'individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

Ove sia prevista l'attuazione del piano mediante successivi progetti, la scala delle rappresentazioni grafiche di cui alla lettera c) del precedente quarto comma sarà non inferiore al rapporto 1:10000, negli altri casi sarà non inferiore al rapporto 1:5000.

Art. 6 — Procedimento di formazione ed efficacia del piano del parco.

Alla redazione, adozione, pubblicazione, deposito del piano del parco provvede l'Ente di cui al successivo articolo 18, con le modalità e procedimento di cui all'articolo 37, commi terzo, quarto, quinto e sesto della legge regionale 25 giugno 1985 n. 61, e successive modifiche ed integrazioni e le ulteriori prescrizioni di cui al successivo terzo comma.

In ogni caso, alla redazione del piano del parco devono partecipare i comuni il cui territorio è compreso nel parco nonché le province di Belluno e di Treviso le quali esprimono altresì il proprio parere sul piano adottato. A tal fine l'Ente parco definisce le fasi dell'impostazione e della redazione del piano comunicandole agli Enti suddetti e definendo con essi le modalità della partecipazione.

Il piano è approvato con delibera del Consiglio regionale, previo parere della Commissione Tecnica regionale integrata dal Direttore dell'Azienda regionale delle foreste e dal responsabile dell'ispettorato dipartimentale delle foreste, competente per territorio, nonché da cinque esperti di chiara fama, nominati dal Consiglio regionale, tra quelli di cui all'articolo 22, terzo comma, della presente legge, sentite le principali associazioni protezionistiche e organizzazioni professionali agricole comprese quelle operanti nell'ambito del territorio da destinare a parco.

La delibera di approvazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. I vincoli e le limitazioni previste dal precedente articolo 5, primo comma, comportano l'automatica variazione degli strumenti urbanistici in vigore e dei relativi elaborati; le previsioni di questi continuano ad applicarsi per la parte non incompatibile.

Le previsioni, prescrizioni e vincoli posti dal piano del parco in relazione diretta alle finalità di cui al precedente articolo 3 costituiscono invariante per i piani e programmi, generali e di settore da chiunque formati. La Regione, nelle materie di propria competenza, è tenuta ad adeguare o a far adeguare i piani e i programmi suddetti alle previsioni, prescrizioni e vincoli posti dal piano del parco; fino a tale adeguamento non è consentita la realizzazione di opere in contrasto con il piano del parco.

Dalla data di adozione del piano del parco e fino all'entrata in vigore dello stesso si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge regionale 26 giugno 1985 n. 61.

Art. 7 — Varianti al piano del parco.

Il piano del parco è soggetto a varianti in conseguenza di modificazioni dell'assetto territoriale o urbanistico dell'area entro la quale ricade, oppure per esigenze derivanti dalla gestione del parco, oppure per ragioni di aggiornamento derivanti da altre cause.

Le varianti devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui al precedente articolo 5, quarto comma, e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) del comma suddetto.

La redazione delle varianti può essere compiuta dalla Provincia o dall'Ente parco. La deliberazione di adozione della variante è comunque approvata dal Consiglio provinciale e dall'assemblea del Parco.

Salvo quanto prescritto ai commi precedenti, il procedimento di formazione e l'efficacia delle varianti sono quelle del piano del parco.

Art. 8 — Classificazione delle aree protette.

Il piano del parco, tenendo conto delle indicazioni della presente legge e dei perimetri rappresentati nella planimetria allegata, classifica le porzioni del territorio compreso nel parco in relazione ai seguenti regimi:

- a) regime di riserva naturale;
- b) regime di produzione protetta;
- c) regime di urbanizzazione controllata.

Art. 9 — Regime di riserva naturale.

Sono attribuite a regime di riserva naturale, le aree, essenziali per il raggiungimento delle finalità del parco, nelle quali i valori naturalistici e ambientali richiedono che l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevalga su ogni altra esigenza, e sulle quali ogni intervento o attività è volto alla protezione e, ove necessario, alla ricostituzione dei valori naturalistici e ambientali.

Nelle zone a regime di riserva naturale il piano individua quelle che:

- a) per la presenza di eccezionali valori naturalistici costituiti da un biotopo o da un ecosistema stabilizzato (climax) è necessario tutelare integralmente nel loro assetto naturalistico proteggendone tutti gli elementi e lasciando libero corso all'evoluzione spontanea della natura, con i soli interventi eventualmente necessari per eliminare fattori patologici non suscettibili di autocorrezione a causa della limitata estensione del biotopo o ecosistema (regime di riserva naturale integrale);
- b) per la presenza di valori anch'essi eccezionali ma limitati a un solo aspetto del sistema naturalistico e ambientale (fauna, flora, storicità, geologia ecc.), oppure per l'esigenza di guidare l'evoluzione naturalistica in una direzione suscettibile di condurre a un equilibrio naturalistico diverso da quello attuale, richiedono azioni scientificamente condotte e orientate in funzione delle specifiche finalità stabilite dal piano del parco (regime di riserva naturale orientata);
- c) per la presenza di valori naturalistici e ambientali non di eccezionale rilevanza ma comunque tali da costituire, singolarmente o nel loro insieme, testimonianze significative dell'ecosistema cui appartengono, richiedono l'attuazione di interventi volti alla protezione o alla ricostruzione degli equilibri tra le attività produttive del settore primario e le condizioni naturali (regime di riserva naturale generale).

Nelle aree attribuite a regime di riserva naturale (integrale, orientata e generale) sono vietati i seguenti interventi e attività:

- a) la coltivazione di cave, torbiere e miniere, nonché la manomissione, la raccolta e l'asportazione di minerali e i movimenti di terreno e gli scavi in grado di alterare l'ambiente;
- b) la modificazione di qualsiasi entità o in qualsiasi forma, del regime naturale delle acque;
- c) la costruzione di strade, gallerie, oleodotti, metanodotti, elettrodotti, linee telefoniche, impianti di risalita a fune;
- d) la costruzione di nuove opere edilizie e manufatti di qualsiasi natura, compresa l'asfaltatura di strade bianche al momento di entrata in vigore della presente legge;
- e) l'esecuzione di disboscamenti, la riduzione a coltura dei terreni boschivi, nonché la raccolta, la distruzione o il danneggiamento della fauna minore e della flora di qualsiasi specie e delle singolarità geologiche o mineralogiche;
- f) la produzione di suoni, rumori e luci e l'attività pubblicitaria in qualsiasi forma;
- g) l'abbandono di rifiuti di ogni specie;
- h) l'esercizio della caccia e della pesca e ogni altra attività di disturbo o di danneggiamento degli animali (compresi gli invertebrati);
- i) l'introduzione di cani, armi, esplosivi, trappole, veleni e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura della selvaggina;
- l) l'introduzione di specie animali e vegetali esogene;
- m) il sorvolo a basse quote o l'atterramento con aeromobili salvo che per operazioni di soccorso o per servizio di polizia;
- n) l'allestimento di campeggi o attendamenti e l'accensione di fuochi all'aperto, fuorché nelle aree appositamente attrezzate;
- o) la pratica di qualsiasi sport fuorché l'esercizio degli sport della natura non competitivi, dell'escursionismo dell'alpinismo e dello sci-alpinismo, purché esercitati in forme non lesive dell'ambiente;

- p) l'organizzazione di pubbliche manifestazioni fuorchè quelle eventualmente richieste o concesse dall'Ente parco;
- q) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, con l'esclusione di quelli necessari ai lavori silvo-pastorali e per i servizi di protezione civile e anti incendio;
- r) qualsiasi attività anche per singole zone o temporaneamente, che appaia comunque lesiva dell'integrità ambientale e contraria alla finalità del parco.

Nelle medesime aree di cui al precedente comma vigono inoltre le seguenti prescrizioni:

- a) è consentito e valorizzato, previa autorizzazione, l'esercizio delle attività agricole biologiche, delle utilizzazioni forestali e del pascolo e dei miglioramenti qualitativi previsti dal vigente piano di assestamento della Foresta del Cansiglio, in forma e con strumenti-compatibili con la tutela dell'ambiente e con le finalità del parco;
- b) l'Ente parco può procedere, in caso di fenomeni degenerativi delle specie faunistiche o di sovrappopolamento, a cattura di animali da destinare al ripopolamento del restante territorio ovvero, nell'impossibilità di catture, al loro abbattimento;
- c) la raccolta di fauna minore e di piante della flora spontanea può essere autorizzata dall'Ente parco per soli scopi scientifici o didattici;
- d) è consentito l'esercizio delle attività turistico-ricreative in atto, nonchè rifugi alpini e posti di ristoro, gestibili anche da terzi su autorizzazione dell'Ente revocabile qualora la gestione si svolga in modo pregiudiziale per le finalità del parco;
- e) per gli edifici esistenti e per i manufatti, comprese le strade ed altre vie di accesso e di transito, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, e di adeguamento igienico, nonchè la demolizione totale o parziale, fatte salve le malghe, esclusa comunque ogni trasformazione d'uso;
- f) è altresì consentito il recupero di casere abbandonate, con finalità di sostegno al turismo naturalistico e all'agriturismo e un regime di agevolazioni per creare migliori condizioni di abitabilità in armonia con le esigenze estetiche, per i residenti nelle aree forestali, nelle malghe e nelle contrade;
- g) l'accesso alle aree abitate è consentito con qualsiasi mezzo percorrente le strade asfaltate;
- h) l'accesso alle aree abitate è consentito con veicoli agricoli e con mezzi di servizio, per ragioni di ricerca scientifica a piedi o su cavalcatura, percorrendo le strade non asfaltate.

Nelle aree attribuite a regime di riserva naturale generale, l'Ente parco, in conformità al piano del parco, provvederà a tracciare, curare e segnalare itinerari escursionistici a piedi, per i visitatori. Mediante opportuna segnaletica servizi di informazione e pubblicazioni divulgative, saranno messe in evidenza le norme di comportamento, cui i visitatori debbono attenersi, gli aspetti paesaggistici, naturalistici e scientifici di maggior interesse, i tempi di percorrenza, le difficoltà e i pericoli di ciasun itinerario e gli altri opportuni dati logistici.

Nelle aree attribuite a regime di riserva naturale orientata e in quelle attribuite a regime di riserva naturale integrale il piano del parco determinerà gli ulteriori interventi e divienti necessari in relazione alle caratteristiche dei regimi e delle aree. In particolare, nelle aree a regime di riserva naturale integrale, la percorrenza è limitata alle persone espressamente autorizzate, per motivi di osservazione, ricerca scientifica, compiti amministrativi, mentre può essere consentito il passaggio alla generalità dei visitatori, con l'obbligo di percorrere solo itinerari prestabiliti e segnalati.

I divienti e le prescrizioni di cui ai commi precedenti dal terzo al settimo, si applicano, per quanto compatibili, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sostituiscono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984 n. 40.

Art. 10 — Regime di produzione protetta.

Sono attribuite a regime di produzione protetta le aree nelle quali i valori naturalistici e ambientali sono strutturalmente connessi a determinate forme colturali di produzione del settore primario, la cui conservazione o, dove degradate, il cui ripristino sono essenziali al fine di tutelare i valori suddetti.

Nelle aree a regime di produzione protetta è consentito l'esercizio e la sperimentazione delle attività del settore primario, e in particolare, attività agricole biologiche, pascolo e attività zootecniche in forme compatibili con la tutela ambientale e non contrastanti con le finalità del parco e con le norme del piano, anche al fine di fornire conoscenze tecnico-scientifiche da estendere in altri territori montani. È consentito e promosso in particolare:

- a) un razionale pascolamento degli alpeggi, con caratteristiche tecniche diversificate a seconda dei tipi di bestiame;
- b) l'attività zootecnica, secondo criteri sia tradizionali che tecnicamente avanzati;
- c) l'impiego di nuove tecniche a scopo di ricerca nonché l'uso di particolari procedimenti e mezzi da sottoporre peraltro a preventive valutazioni di compatibilità;
- d) con impianti a fune esistenti.

Il piano del parco disciplina l'accesso con mezzi meccanici il tracciamento di piste per gli stessi, l'impianto di teleferiche e la costruzione o ristrutturazione di manufatti destinati esclusivamente alle attività consentite. L'accesso è libero:

- a) con qualsiasi mezzo, percorrendo le strade asfaltate;
- b) con veicoli agricoli e con mezzi di servizio, nonché con mezzi privati dei cittadini residenti, percorrendo strade non asfaltate;
- c) a piedi o su cavalcatura;

L'Ente parco stabilisce un regime di agevolazione e di incentivazioni:

- a) ai coltivatori operanti nella zona;
- b) all'agriturismo;
- c) per il miglioramento funzionale ed estetico delle abitazioni dei residenti e delle infrastrutture di servizio locale.

Fino all'adozione del piano del parco, nelle aree a regime di produzione protetta si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984 n. 40 limitatamente alle zone territoriali omogenee diverse da quelle A, B, C, D, ed F come definite dagli strumenti urbanistici comunali in vigore alla data della presente legge.

Art. 11 — Regime di urbanizzazione controllata.

Sono attribuite a regime di urbanizzazione controllata le aree, edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili, nelle quali le originali caratteristiche naturalistiche o ambientali sono state profondamente o irreversibilmente trasformate, ma che costituiscono parte integrante del sistema naturalistico e ambientale costituito dal parco, o perchè costitutive dell'ecosistema originario o perchè funzionalmente necessarie per la sua gestione e fruizione.

Il piano del parco classifica le aree a regime di urbanizzazione controllata in relazione ai seguenti criteri:

- a) aree urbanizzate caratterizzate da autonomia funzionale nei confronti della gestione del parco, nelle quali la competenza dell'Ente parco si esercita unicamente con l'espressione di pareri obbligatori sugli strumenti urbanistici generali e attuativi;
- b) aree urbanizzate funzionalmente connesse alla gestione e fruizione del parco, nelle quali le trasformazioni sono orientate al raggiungimento delle finalità del parco;
- c) aree da urbanizzare per la realizzazione di specifici servizi funzionali alla gestione e fruizione del parco.

Nelle aree di cui alla lettera b) e c) del precedente comma:

- a) sono consentite, con l'osservanza delle prescrizioni della presente legge del piano del parco, le costruzioni e le trasformazioni edilizie e le opere e attività non contrastanti con i fini istituzionali del parco;

- b) è consentito l'insediamento delle attività sportive invernali, con relative attrezzature previste dagli strumenti urbanistici approvati dai comuni interessati;
- c) qualora si tratti di aree agro-silvo-pastorali, viene promossa una gestione esemplare che salvaguardi i legittimi usi locali, ed è consentito l'esercizio delle utilizzazioni forestali, dell'alpeggio e di attività zootecniche nell'ambito delle vigenti leggi in materia, nonché delle infrastrutture a ciò necessarie;
- d) è promosso il miglioramento qualitativo dei boschi e dei pascoli esistenti, nonché la sistemazione di sentieri a fini escursionistici;
- e) l'attività venatoria può essere svolta previa autorizzazione dell'Ente-parco che ne verifica la compatibilità con gli attigui regimi di riserva.

Fino all'adozione del piano del parco, nelle aree a regime di produzione protetta si applicano misure di salvaguardia previste dall'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984 n. 40 limitatamente alle zone territoriali omogenee diverse da quelle A, B, C, D, ed F, come definite negli strumenti urbanistici comunali in vigore alla data della presente legge.

Art. 12 — Programma pluriennale di attuazione.

Il programma pluriennale di attuazione indica gli interventi e le iniziative da attuarsi o promuoversi da parte dell'Ente parco, previsti dal piano del parco, che saranno realizzati nel periodo cui il programma si riferisce, nonché i relativi costi e le risorse che verranno impiegate per farvi fronte.

Il programma pluriennale di attuazione è riferito a un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. Esso è proposto dall'Assemblea previo parere del Comitato tecnico-scientifico ed è approvato con deliberazione del Consiglio provinciale.

Entra in vigore il giorno della esecutività della deliberazione del Consiglio provinciale. Entro 10 giorni dalla sua approvazione è trasmesso per conoscenza al Presidente della Giunta regionale e ai Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso, totalmente o parzialmente, nel perimetro del parco.

In sede di prima attuazione della legge, il programma pluriennale di attuazione è adottato entro 6 mesi dall'approvazione del piano del parco.

Contestualmente al programma pluriennale d'attuazione sono approvati il regolamento del parco, di cui al successivo articolo 13, e il programma di sviluppo, di cui al successivo articolo 15, nonché le loro eventuali varianti.

Art. 13 — Regolamento.

In coerenza con il piano del parco l'Ente parco provvede a stabilire norme regolamentari concernenti le diverse attività di cui è previsto lo svolgimento nell'ambito del parco. Tali norme disciplinano tra l'altro:

- a) l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca, che sono tassativamente escluse nelle aree a regime di riserva naturale integrale e orientata salve le esigenze della caccia di selezione, e che potranno essere consentite nelle altre zone purchè in forma autogestita e con modalità tali da non compromettere (per i periodi e gli archi di tempo in cui sono consentite, la qualità e le specie di cui è consentito l'abbattimento, i siti dove possono esercitarsi) l'equilibrio faunistico complessivo e l'integrità delle aree di cui sopra;
- b) l'accesso da parte dei visitatori alle aree in relazione alla loro classificazione, le modalità nelle quali esso può avvenire, le norme particolari per la visita, per finalità esclusivamente e documentatamente scientifiche, alle aree a regime di riserva naturale integrale e orientata, nonché quelle per l'accesso degli abitanti del luogo;
- c) le particolari prescrizioni e le conseguenti agevolazioni e sostegni per le attività produttive da svolgersi nell'ambito del parco, con particolare riferimento ai prodotti impiegati e impiegabili per la disinfestazione, il diserbamento, la concimazione;
- d) le norme relative alle insegne, affissioni, segnalazioni e agli altri elementi visibili immessi nell'ambiente;

e) le caratteristiche dei mezzi di trasporto meccanici che è consentito utilizzare all'interno del parco.

Le norme regolamentari di cui al precedente comma sono deliberate dall'Assemblea del parco, previo parere del Comitato tecnico-scientifico e della consulta del parco nonché (per le prescrizioni concernenti le aree a regime di urbanizzazione controllata) dei comuni territorialmente interessati. Esse sono trasmesse per conoscenza al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale.

Art. 14 — Progetti attuativi.

Nelle aree per le quali il piano del parco preveda l'attuazione mediante progetti concernenti la più puntuale definizione delle scelte del piano, mediante il progetto della stazione del parco, specifici interventi di recupero ambientale, opere di urbanizzazione, opere comunque necessarie per l'agibilità e la fruizione del parco, i progetti e la loro realizzazione, ove non siano realizzati direttamente dall'Ente parco, possono essere affidati in concessione ad aziende, pubbliche o private, particolarmente qualificate in relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento cui il progetto è finalizzato.

In ogni caso i progetti attuativi sono approvati dall'Ente parco. Essi non possono costituire varianti del piano del parco.

Art. 15 — Programma di sviluppo.

Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli Enti locali territorialmente interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, nei modi e nei termini previsti dalla legge regionale, predispone un programma economico-sociale per la promozione delle attività compatibili.

Il programma di cui sopra è finanziato dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali e dagli altri organismi interessati, anche avvalendosi di provvidenze della Comunità europea. Può essere adottato, a tale scopo, un apposito accordo di programma.

Il programma di sviluppo individuerà nei lavoratori impiegati nelle attività produttive di cui è prevista la cessazione e nelle cooperative di giovani, i soggetti ai quali affidare gestione, controllo, risanamento dell'area del parco, attrezzature di aree per servizi, le loro gestioni.

Nel quadro del programma di sviluppo, e in sua attuazione, l'Ente parco può stipulare, in particolare, appositi contratti di gestione con gli operatori interessati per introdurre su base volontaria pratiche agricole compatibili con l'ambiente attraverso:

- a) la riduzione dell'impiego di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici;
- b) la sostituzione di questi con tecniche tradizionali;
- c) l'uso di pratiche meno intensive;
- d) la sospensione dell'attività agricola per alcuni periodi dell'anno o per parti della superficie agraria.
- e) la formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole attraverso una striscia di terra di dieci metri lungo i corsi d'acqua e gli stagni per proteggere non solo l'habitat ma anche l'acqua come risorsa.

Art. 16 — Attività venatoria e piscatoria.

La caccia libera è vietata nel parco.

Ai fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico può essere praticato l'assestamento venatico di selezione, nella zona agro-silvo-pastorale. Questa pratica viene effettuata sulla base di censimenti annuali svolti dall'Ente parco. I piani di selezione saranno autorizzati dalla Giunta provinciale, su indicazione degli organismi preposti, con autorizzazione rilasciata dall'Ente parco.

Possono essere coinvolti in tale attività membri di associazioni venatorie residenti nei territori comunali o consorziati interessati. L'Ente parco istituirà appositi corsi sulla selezione faunistica e curerà inoltre l'organizzazione di iniziative orientate alla maggiore conoscenza della fauna locale.

A cura dell'Ente parco sarà istituito un servizio veterinario che svolgerà funzioni di controllo sulle popolazioni faunistiche.

Le aree comunali e private incluse nel parco possono essere assimilate, qualora ne abbiano le caratteristiche, a oasi di protezione e ripopolamento nei confronti del rimanente territorio venatorio comunale e consorziale.

L'esercizio della pesca è consentito al di fuori delle aree a regime di riserva naturale, salvo limitazioni e prescrizioni contenute nel piano del parco.

Art. 17 — Attività edilizia.

Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato al parere favorevole vincolante dell'Ente parco che è tenuto a pronunciarsi, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 22 entro 60 giorni dal ricevimento del progetto. La mancata pronuncia nel termine da parte dell'Ente parco va considerata come diniego: avverso il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale.

Il parere è espresso con riferimento alle prescrizioni contenute nella presente legge, nonché nel piano del parco e alle altre norme vigenti in materia. Esso può essere condizionato all'osservanza di particolari previsioni, atte a garantire il miglior inserimento ambientale delle opere che si intendono eseguire.

Non sono soggetti all'autorizzazione della Commissione provinciale per i beni ambientali gli interventi di cui al nono comma dell'articolo 1 della Legge 8 agosto 1985 n. 431 nonché quelli ricadenti nelle aree attribuite a regime di urbanizzazione controllata.

TITOLO III *STRUMENTI DI GESTIONE*

Art. 18 — Ente di gestione del parco.

La gestione del parco è affidata ad un Ente gestore denominato "Ente Parco Naturale della Foresta del Cansiglio" e indicato come Ente parco nel proseguo della presente legge.

Gli organi dell'Ente parco sono:

- a) l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti elettivi il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nel perimetro del parco come definito nella presente legge;
- b) il Presidente dell'Ente e il Comitato direttivo;
- c) il Direttore del parco;
- d) il Comitato tecnico-scientifico.

Si applicano agli atti dell'Ente parco gli articoli 55 e seguenti della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 19 — Assemblea.

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei seguenti Enti locali:

- tre rappresentanti della Provincia di Belluno e Treviso;
- un rappresentante della Comunità Montana d'Alpago e delle Prealpi trevigiane;
- tre rappresentanti dei Comuni di: Chies d'Alpago, Farra d'Alpaga, Fregona, Tambre e Pieve d'Alpago.

I rappresentanti degli Enti locali sono eletti dai rispettivi Consigli con voto limitato a uno. Nel caso di elezione di più di un rappresentante va garantito il diritto di rappresentanza della minoranza. I rappresentanti degli Enti locali nell'assemblea dell'Ente parco durano in carico cinque anni e comunque fino alla sostituzione con rappresentanti eletti dal nuovo Consiglio dell'Ente di provenienza, anche se è venuto meno il titolo della loro elezione.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Ente parco. L'Assemblea elegge il Segretario; può eleggere un Vicepresidente e un Comitato direttivo, che affiancano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, rispettivamente con compiti vicari e funzioni istruttorie e consultive con divieto di delega di funzioni o assegnazione di incarichi speciali a singoli o a gruppi del Comitato direttivo stesso.

Ai lavori dell'Assemblea partecipa il Direttore del parco il cui parere obbligatorio, non vincolante, su ogni atto dell'Assemblea deve constare dai verbali.

L'Assemblea delibera in ordine ai seguenti atti:

- a) lo Statuto dell'Ente gestore del parco e sue modificazioni;
- b) i pareri e le proposte formulate in merito al piano del parco;
- c) i programmi pluriennali di attuazione, i regolamenti, i programmi di sviluppo;
- d) i bilanci consultivi e preventivi;
- e) la pianta organica e il regolamento del personale;
- f) le acquisizioni patrimoniali che non hanno carattere di urgenza;
- g) la nomina del Direttore del parco per concorso pubblico;
- h) i contratti di consulenza da stipulare con istituti universitari, ESAV, ARF e altri Enti;
- i) i contratti e le convenzioni per l'attuazione del programma di sviluppo economico, nonché quelli relativi alla gestione dei servizi;
- l) ogni altro atto che il Presidente, sentito il Direttore del parco, sottoponga all'esame dell'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trasmesse ai Presidenti delle Province i quali ne informano il Consiglio provinciale.

Art. 20 — Organi dell'Assemblea.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea e resta in carica a tutti gli effetti fino all'insediamento del nuovo Presidente. Presiede l'Assemblea e il Comitato direttivo, rappresenta l'Ente parco ed emana direttive per il Direttore dell'Ente ai fini del raggiungimento delle finalità istitutive.

In caso di urgenza motivata, e nei limiti del bilancio preventivo, il Presidente, sentito il Direttore, può procedere agli atti concernenti le acquisizioni patrimoniali anche se non ancora deliberate dall'Assemblea; in tal caso le decisioni sono sottoposte a ratifica nella prima seduta utile dell'Assemblea.

Il Comitato direttivo, composto da membri dell'Assemblea in numero non inferiore a tre e non superiore a sette, è eletto dall'Assemblea con voto limitato. Esso collabora con il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti con attività propositive e consultive.

Lo Statuto decide le materie tra quelle comprese al precedente articolo 19, quinto comma, sulle quali il Comitato direttivo può deliberare in caso d'urgenza. Le deliberazioni prese dal Comitato direttivo nelle materie suddette sono sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile.

Art. 21 — Il Direttore.

Il Direttore dell'Ente parco è nominato dall'Assemblea mediante concorso pubblico in base a titoli comprovanti le competenze specifiche acquisite dai candidati nelle materie e nei problemi attinenti alle finalità del parco nonché alla funzione tecnica e sociale del parco, alla sua struttura e gestione amministrativa e alla sua rilevanza economica. Il procedimento concorsuale e la commissione giudicatrice sono stabiliti con delibera dell'Assemblea nella prima seduta successiva all'insediamento.

Il Direttore resta in carica cinque anni e il suo incarico può essere rinnovato. La sua retribuzione, regolata in base all'articolo 9 e seguenti della legge regionale 19 novembre 1974 n. 57, è non inferiore a quella corrisposta al Dirigente dell'Azienda regionale delle foreste.

Il Direttore è responsabile dell'attuazione, secondo le direttive del Presidente, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, e in particolare:

- a) dell'esecuzione delle opere e degli interventi, ivi compresi quelli patrimoniali, previsti dal piano del parco, e dai relativi programmi pluriennali di attuazione;
- b) della vigilanza sulle attività comunque svolte all'interno del parco, della repressione, della denuncia e delle altre azioni amministrative e giudiziarie nei casi di attività o interventi in contrasto con il piano del parco;
- c) dell'organizzazione delle attività promozionali connesse con le attività del parco, nell'ambito dei programmi approvati dagli organi competenti;
- d) della direzione del personale e dell'organizzazione del lavoro, nell'ambito delle norme deliberate dall'Assemblea.

Ove il piano del parco preveda la formazione di stazioni del parco, il Direttore può delegare parte delle sue competenze a persona di sua fiducia, scelta nell'ambito del personale dipendente dall'Ente parco, ed incaricata con atto del Presidente. Il Direttore è corresponsabile delle attività svolte da tale collaboratore.

Art. 22 — Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo di consulenza e propositivo dell'Assemblea, del Presidente e del Direttore. Il suo parere è obbligatorio per le materie di cui alle lettere a), b), c), d), f), h) e i) dell'articolo 19, quinto comma, della presente legge. Possono altresì avvalersi della sua consulenza la Regione e gli Enti locali rappresentati nell'Assemblea.

Il Comitato tecnico-scientifico è nominato, nella sua prima composizione, dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni. Successivamente, esso è nominato con deliberazione dell'Assemblea dell'Ente parco, la quale provvede anche alle eventuali sostituzioni.

Il Comitato tecnico-scientifico è costituito dal Direttore dell'Ente parco, che di norma lo presiede, e da undici esperti nelle seguenti discipline: ecologia e scienze ambientali, geologia, zoogeografia ed ecologia animale, scienze agrarie e forestali, progettazione urbanistica, storia e archeologia, fitogeografia ed ecologia vegetale. Tali membri sono scelti, tenendo conto dell'equilibrio delle competenze, sulla base di terne di nomi presentati, con adeguata documentazione, da:

- l'Università degli Studi di Venezia;
- l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia;
- l'Università degli Studi di Padova;
- l'Università degli Studi di Verona;
- l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto;
- le tre associazioni maggiormente rappresentative degli interessi economici presenti nell'area del parco;
- le tre associazioni ambientaliste più rappresentative;
- l'Azienda regionale delle Foreste.

I membri del Comitato tecnico-scientifico ricevono un rimborso delle spese e un gettone di presenza nella misura prevista per i membri delle Commissioni della Regione Veneto.

Art. 23 — Comitato promotore.

È costituito il Comitato promotore del parco composto dai rappresentanti legali degli Enti locali interessati.

Il Comitato promotore svolge le attività istruttorie e promozionali necessarie alla realizzazione del parco; avvalendosi a tal fine del Comitato tecnico-scientifico e nell'ambito dello stanziamento previsto dal successivo articolo 28, primo comma, lettera a). Elegge il proprio Presidente che dura in carica fino alla riunione di insediamento dell'Assemblea.

Il Comitato può proporre al Presidente della Giunta regionale convenzioni da stipulare per le iniziative patrimoniali, manutentorie, promozionali ritenute necessarie.

Art. 24 — Consulta.

Al fine di assicurare la partecipazione degli organismi di cui al primo comma, lettera c) dell'articolo successivo l'Assemblea può istituire una Consulta per il parco, determinandone nello Statuto la composizione e il funzionamento.

Gli organi dell'Ente, secondo le rispettive competenze, forniscono alla Consulta le informazioni, gli atti e i documenti necessari perchè essa possa svolgere la propria attività di collaborazione al raggiungimento dei fini istituzionali del parco.

Gli operatori dipendenti dall'Ente parco partecipano alle scelte compiute dal Direttore relative all'organizzazione del lavoro, anche mediante appositi organismi di consulenza tecnica. Il regolamento del personale dell'Ente disciplina le modalità di tale partecipazione.

Art. 25 — Statuto.

Lo Statuto dell'Ente parco ne disciplina le modalità di funzionamento nell'ambito delle norme stabilite nella presente legge, con particolare riferimento a:

- a) il funzionamento e le competenze dell'Assemblea, del Presidente, del Vicepresidente, del Comitato direttivo;
- b) le competenze e il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico;
- c) le forme e le modalità di consultazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ambientali, ricreative operanti nella zona, delle categorie economiche e sociali maggiormente rappresentative e più direttamente coinvolte nell'attività del parco, delle associazioni dei proprietari e degli operatori e degli Enti di promozione turistica;
- d) le forme attraverso le quali è garantita la pubblicità degli atti dell'Assemblea e del Comitato tecnico-scientifico;
- e) gli indirizzi relativi agli indennizzi da corrispondere per le eventuali diminuzioni dei redditi derivanti dall'attività del parco, e quelli relativi agli incentivi e alle agevolazioni.

Lo Statuto dell'Ente parco è deliberato dall'Assemblea entro il novantesimo giorno dal suo insediamento. È trasmesso agli Enti locali interessati i quali, entro i 30 giorni successivi, possono far pervenire osservazioni e motivate proposte di modifica. L'Assemblea, entro i 30 giorni successivi, esprime parere e trasmette lo Statuto al Presidente della Giunta regionale il quale provvede, ai sensi della normativa vigente, alla trasmissione al Consiglio regionale per la sua approvazione definitiva.

Art. 26 — Espropriazioni.

Le espropriazioni e le occupazioni temporanee necessarie per l'attuazione del parco, previste nel piano del parco, sono effettuate dall'Ente parco secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti. A tal fine il Presidente dell'Ente parco assume le competenze del Sindaco, limitatamente alle aree per le quali il piano del parco prevede l'espropriazione.

Art. 27 — Personale.

L'ordinamento del personale, con riguardo allo stato giuridico, alle attribuzioni, alle responsabilità e al trattamento economico, è stabilito con regolamento interno deliberato, ai sensi del quinto comma, lettera e) dell'articolo 19 della presente legge, dall'Assemblea, su proposta del Presidente sentito il Direttore e consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'ordinamento di cui al precedente comma si informa alle disposizioni previste per il personale degli Enti locali in quanto compatibili.

La pianta organica è predisposta dal Direttore, sulla base di criteri di massima economicità, in connessione a proposte dello stesso Direttore relative alle metodologie rivolte ad assicurare l'efficienza, l'efficienza e l'agibilità del funzionamento dell'apparato tecnico dell'Ente. La pianta organica è allegata al regolamento del personale e viene con lo stesso deliberata dall'Assemblea.

In rapporto alle esigenze di funzionalità dell'Ente parco, presso quest'ultimo può essere assegnato mediante comando personale dei vari ruoli e qualifiche professionali in servizio presso la Regione e gli Enti locali.

Gli organi dell'Ente parco possono stipulare convenzioni con le Aziende e gli Enti dipendenti dalla Regione per lo studio e la risoluzione di problemi attinenti alle finalità dell'Ente e per l'elaborazione ed attuazione di specifici progetti.

La Giunta regionale, su richiesta degli organi dell'Ente parco, può in base alla convenzione 25 agosto 1986 prevista dall'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1985 n. 8, utilizzare personale del corpo forestale dello Stato in rapporto alle esigenze dell'Ente stesso.

TITOLO IV NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 28 — Norme finanziarie.

Al finanziamento delle attività previste dalla presente legge si provvede:

- a) con uno stanziamento iniziale di lire 500 milioni a carico del capitolo 51052 del bilancio regionale, e con iscrizione di pari importo al capitolo 51068 (c.n.i.) del bilancio stesso, da erogarsi all'Ente parco per le sue spese di impianto e di primo funzionamento;
- b) con uno stanziamento annuo di lire 1500 milioni per gli esercizi 1987/1988 a carico del capitolo 61034 del bilancio regionale e con iscrizione di pari importo al capitolo 51070 (c.n.i.) del bilancio stesso da erogarsi all'Ente parco per le spese di esercizio, gli importi successivi all'esercizio finanziario 1988 saranno determinati dalle leggi di bilancio;
- c) con uno stanziamento annuo da determinarsi in relazione ai programmi predisposti dall'Ente parco, per le iniziative promozionali, culturali e scientifiche conformi alle finalità istitutive, per le acquisizioni immobiliari, per gli indennizzi, le agevolazioni e i contributi di cui ai precedenti articoli della presente legge; per il biennio 1987-1988 lo stanziamento annuo è di lire 1500 milioni per ogni anno ed è a carico del capitolo 61084 del bilancio regionale, e comporta la reiscrizione di pari importo al capitolo 51072 (c.n.i.) del bilancio stesso; gli importi successivi all'esercizio finanziario 1988 saranno determinati dalla legge di bilancio;
- d) con i contributi degli Enti locali;
- e) con eventuali lasciti e donazioni;
- f) con i proventi derivanti dalla gestione del parco e dalle eventuali sanzioni.

Lo stanziamento di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma può essere utilizzato, fino all'istituzione dell'Assemblea del parco, per le attività del Comitato promotore di cui al precedente articolo 23.

Art. 29 — Variazioni di bilancio.

Al bilancio di previsione 1986 e pluriennale 1986-1988 sono apportate le seguenti variazioni.

Stato di attuazione della spesa:

Variazioni in diminuzione

Capitolo 51052 — "Contributi agli Enti di gestione di parchi naturali per spese di primo impianto a norma della legge regionale 16 agosto 1984 n. 40, articolo 20 e legge regionale 2 aprile 1985 n. 30"

Bilancio 1986

<i>competenza</i>	L. 500.000.000
<i>cassa</i>	L. 500.000.000

Capitolo 61034 — “Contributi in un’unica soluzione per la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di edifici nonché per l’acquisto di attrezzature e di arredi da destinare a servizi residenziali per anziani, articolo 4, lettera C, D, E, F, G, legge regionale 21 giugno 1979 n. 45 e articolo 12 legge regionale n. 42/82”

Bilancio 1986-1988

	1986	1987	1988
<i>competenza</i>	---	3.000.000.000	3.000.000.000
<i>cassa</i>	---	3.000.000.000	3.000.000.000

Variazioni in aumento

Capitolo 51068 (c.n.i.) — “Contributi all’Ente parco della Foresta del Cansiglio per spese di impianto e di primo funzionamento”

Bilancio 1986

<i>competenza</i>	L. 500.000.000
<i>cassa</i>	L. 500.000.000

Capitolo 51070 (c.n.i.) — “Contributo all’Ente parco della Foresta del Cansiglio per spese di esercizio”

Bilancio 1986-1988

	1986	1987	1988
<i>competenza</i>	---	1.500.000.000	1.500.000.000
<i>cassa</i>	---	1.500.000.000	1.500.000.000

Capitolo 51072 (c.n.i.) — “Contributo all’Ente parco della Foresta del Cansiglio per interventi programmatici e di sviluppo”.

Bilancio 1986-1988

	1986	1987	1988
<i>competenza</i>	---	1.500.000.000	1.500.000.000
<i>cassa</i>	---	1.500.000.000	1.500.000.000

Art. 30 — Priorità nei finanziamenti regionali.

All’Ente parco e ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro il perimetro del parco è riservata la priorità nell’assegnazione dei finanziamenti erogati dalla Regione per la realizzazione dei seguenti interventi:

- recupero dei centri storici e degli edifici di particolare valore storico - artistico e culturale;
- recupero dei nuclei abitati rurali;
- opere volte alla conservazione, manutenzione, sistemazione, risanamento dei corpi idrici e al disinquinamento;

- opere volte alla conservazione e al restauro ambientale del territorio;
- viabilità rurale e altri interventi per l'agricoltura;
- ricerche scientifiche e attività culturali nei campi di interesse del parco;
- agriturismo escursionistico e naturalistico;
- redazione di strumenti urbanistici generali e attuativi.

Analoga priorità è riservata ai privati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio in relazione alle finalità istitutive del parco. In tal caso le domande dovranno essere corredate da una certificazione dell'Ente parco attestante che le iniziative sono compatibili con le finalità del parco e con i relativi piani e programmi.

Art. 31 — Sanzioni.

Per le attività edilizie, comunque compiute in violazione delle norme stabilite dal piano del parco, si applica, oltre alle sanzioni previste dalle leggi in vigore, una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 20.000.000, in proporzione al valore delle attività intraprese, al danno arrecato all'ambiente e al regime di tutela. Per ogni contravvenzione ai divieti previsti si applica la sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 800.000, semprechè il fatto non sia soggetto a più grave sanzione comminata da leggi statali o regionali.

Restano comunque ferme le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 della Legge 17 luglio 1970, n. 568.

Per ogni altra violazione delle norme contenute nella presente legge, per la quale le disposizioni in vigore non prevedono una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, si applica una sanzione da lire 30.000 a lire 500.000 in rapporto alla gravità della violazione. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53.

Il provento delle sanzioni spetta all'Ente gestore del parco. In ogni caso i contravventori sono tenuti alla demolizione o rimozione delle opere abusivamente eseguite, al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno ulteriore.

Sono confiscati i vegetali e gli altri beni rimossi o asportati, gli animali uccisi o catturati, le armi, i mezzi meccanici e gli attrezzi utilizzati per la violazione.

Art. 32 — Poteri sostitutivi.

Ove, nel termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente indicato nel primo comma del precedente articolo 6 non abbia provveduto ad adottare il piano del parco, la sua adozione nonchè, se non ancora completata, la sua redazione sono effettuate dalla Regione. In tal caso la adozione del piano del parco avviene con deliberazione del Consiglio regionale.




Ove, nel termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti indicati nel primo comma del precedente articolo 19 non abbiano provveduto a designare i propri rappresentanti nell'Assemblea dell'Ente parco, tutte le competenze attribuite nel citato articolo all'Assemblea vengono attribuite al Comitato promotore di cui al precedente articolo 23, nel quale i rappresentanti degli Enti eventualmente designati ai sensi del secondo comma del citato articolo 19, subentrano al legale rappresentante dell'Ente medesimo.

Art. 33 — Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applica quanto disposto dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40. Per quanto in contrasto con la stessa valgono le norme della presente legge.


10. IL BOSCO DEL CANSIGLIO


AVIANO

- **REGIME DI RISERVA NATURALE**
integrale
orientata
generale
- **REGIME DI PRODUZIONE PROTETTA**
- **REGIME DI URBANIZZAZIONE
CONTROLLATA**
- perimetro del parco**


scala 1:50.000

46





10. IL BOSCO DEL CANSIGLIO BELLUNO




REGIME DI RISERVA NATURALE


integrale



orientata



generale



REGIME DI PRODUZIONE PROTETTA




**REGIME DI URBANIZZAZIONE
CONTROLLATA**






perimetro del parco

scala 1:50.000



10. IL BOSCO DEL CANSIGLIO CLÀUT

- **REGIME DI RISERVA NATURALE**
integrale
orientata
generale
- **REGIME DI PRODUZIONE PROTETTA**
- **REGIME DI URBANIZZAZIONE
CONTROLLATA**
- **perimetro del parco**

scala 1:50.000

